

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 23 settembre 2026, n. 139

Società "Benessere Sanità e Territorio S.r.l." (P.IVA 04715560753). Rilascio parere favorevole in merito alla richiesta di verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo del Centro Diurno per soggetti non autosufficienti denominato "Giovanni Paolo II" (capacità ricettiva: 30 posti) nel Comune di Tricase (LE), dall'attuale sede operativa di Via A. Valsalva n. 37 alla sede sita in Tricase – Provincia di Lecce - in via Paolo Emilio Imbriani, (CAP 73039)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis*).";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La LR 9 del 2017 e s.m.i. prevede:

all'art. 5, commi 1 e 2.3 che sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture al punto 1.2.4 "*Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza*", "*le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle ipotesi : (....omissis) trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate*";

All'art 7 " 1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, , inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica

di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

6-bis. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.[1]

6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.

6- quater. Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell'interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ai sensi del su richiamato art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie" i soggetti pubblici e privati di cui al precedente punto 2) inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura con allegata la documentazione ivi prevista.

A seguito del rilascio di parere di compatibilità positivo, il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione prevista dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., entro il termine di validità biennale del parere di compatibilità che decorre dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, il legale rappresentante della struttura richiede alla Regione l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili”* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/01/2019), all’atto della presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito:

Ai sensi del R.R. n. 4/2019, i requisiti per i Centri diurni per soggetti non autosufficienti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione al Comune, e dell’istanza di autorizzazione all’esercizio alla Regione sono elencati di seguito:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

Con Determina Dirigenziale n. 1 del 2016 il Comune di Tricase rilascia l’autorizzazione al funzionamento, poi modificata il 03 Febbraio 2016 (Determina n. 05/2016).

Con atto Dirigenziale della Regione Puglia (Sezione Politiche di Benessere Sociale) la struttura veniva iscritta nel Registro Regionale delle strutture destinate ai disabili (Codice CFRA: 082/DIR/2016/00028).

In data 31 gennaio 2020, in ottemperanza al RR 4 del 2019 e alla DGR 2154 del 2019 la BE.S.T. S.r.l. inviava l’istanza di conferma dell’autorizzazioni all’esercizio e accreditamento per n. 30 posti.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2020, n. 1006 la Regione assegnava provvisoriamente al Centro diurno non autosufficienti n. 30 posti ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e n. 22 posti ai fini del rilascio dell’accreditamento.

Con la successiva DGR 1409 del 2020 veniva confermata la predetta assegnazione di posti.

Con nota prot Regione Puglia: AOO 183/09/03/2021 0004075 la Regione incaricava il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce e Bari ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura finalizzato alla verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. RR 4 del 2019, ed ad attestare l’esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio nonché la documentazione esaminata ed acquisita in sede di sopralluogo.

Con Deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1729 (BURP n 139 del 10/11/2021) ad oggetto *“Attuazione dell’art 18 della LR N. 26/2020 - Assegnazione provvisoria dei posti a completamento dei nuclei ai fini dell’accreditamento”* la Regione dava attuazione all’art 18 della LR 26 del 2020 procedendo al completamento dell’accreditamento dei soli nuclei minimi che fossero risultati incompleti nei precedenti atti di assegnazione.

Con la predetta DGR 1729 del 2021 si stabiliva altresì di *“assegnare un termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento entro il quale i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accreditamento dovranno trasmettere all’indirizzo pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa”*. Con riferimento al Centro diurno non autosufficienti di che trattasi con la predetta Deliberazione la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria e fatta salva l’accettazione nei termini previsti, n. 8 posti ulteriori in accreditamento oltre ai 22 già assegnati con la precedente DGR 1006 del 2020 e s.m.i.

Successivamente la Regione Puglia inviava un'integrazione per aggiornare il numero dei posti letto da accreditare a 30. (Protocollo Regione Puglia: AOO 183/ 11 feb. 2022/ 2913).

Con nota prot. n. Asl Lecce 41301 del 16/03/2022 (protocollo interno n. AOO 183 5024 del 21/03/2022) il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce comunicava *"In relazione alla nota n. AOO_183_0004075 del 09/03/2021 con cui si invita questo Dipartimento di Prevenzione ad effettuare il sopralluogo ai sensi dell'art.8 comma 3 e 5 della LR 9/2017, per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, presso il Centro Diurno per soggetti non autosufficienti denominata "CDI Giovanni Paolo II" sito in Tricase alla via Valsalva n.37, di cui Rappresentata Legalmente dal Sig. Musio Rocco Cosimo nato a omissis il omissis ed ivi residente alla via omissis, si comunica che il personale ispettivo ha concluso le operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto, riscontrando quanto riportato nell'ALLEGATO 2 (scheda delle operazioni di Centro Diurno non autosufficienti), così come richiesto da Codesto Servizio; Il responsabile sanitario della struttura è il omissis. Si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali di cui all'art. 4 RR 4/2019 e di quelli minimi richiesti dal RR 4/2007 per 30 posti."*

Con pec del 16/08/2023 acquisita al protocollo al n. AOO_183/PROT/29/08/2023/0012363 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inoltrava le griglie di autovalutazione della fase PLAN.

Con pec del 14/09/2023 acquisita al protocollo al n. AOO_183/PROT/14/09/2023/0014060 il legale rappresentante della società comunicava la sostituzione del responsabile sanitario con il Dott. Martella Pasquale nato il 02/03/1956 con laurea in Medicina e con abilitazione in ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA conseguita in data 09/07/1986 iscritto all'Albo dei provinciali di MEDICINA E CHIRURGIA (Ordine della Provincia di LECCE) n. 0000010241.

Successivamente la Regione Puglia, rilevando l'assenza del verbale di ispezione del 26/03/2022 negli allegati inviati dall'ASL Bari, con nota prot. 0204899 del 29/04/2024 sollecitava l'integrazione documentale.

La ASL Bari con pec del 03/05/2024 (acquisita al protocollo al n. N. 0212629/2024 del 03/05/2024) trasmetteva il "Verbale di Ispezione n. 26/AS/2022" mancante.

Nel predetto verbale in particolare si legge: "(omissis)

All'atto del controllo si accertava che la struttura ospitante il centro diurno oggetto di verifica era articolata in palazzina indipendente disposta su n. 2 piani, regolarmente recintata, ed ospitante al piano terra : sala multifunzione, wc dedicati ai pazienti, n. 1 camera da letto a n. 2 p.l., locale cucina con servizi destinati al personale, spogliatoio e servizi per il personale maschile; al piano primo (accessibile da scalinata ed ascensore dedicato) sala per attività fisioterapiche leggere, studio medico per visite, direzione, ufficio amministrativo, n.2 salette per attività occupazionali individuali e di gruppo, spogliatoio e servizi per il personale femminile. Dalla verifica documentale amministrativa, si prendeva atto che per il centro diurno risultava autorizzato con Atto Dirigenziale n. 88 del 09/02/2016 della Regione Puglia per n. 30 posti h12.

Nell'ambito della verifica amministrativa, si chiedeva l'acquisizione dell'atto di conferma dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 c. 3-5, come previsto anche in disposizione della Regione Puglia n. AOO183/11/02/2021 n. 2913, accertando che, come anche in dichiarazione del Sig. Musio Rocco Cosimo, il Dipartimento di Prevenzione di Lecce, incaricato per la verifica di cui l'autorizzazione all'esercizio, aveva provveduto ad eseguire apposita verifica con acquisizione documentale prevista, con rilascio di specifico parere di "esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali di cui l'art.4 RR4/2019 e di quelli minimi richiesti dal RR 4/07 per n. 30 posti" giusta nota prot. N. 41301 del 16/03/2022 trasmesso alla competente Regione Puglia – Dip. Promozione della Salute – Sez. Strategie governo dell'offerta , di cui copia si acquisiva agli atti del fascicolo.

Dall'analisi del sopralluogo eseguito si è verificato il possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 9/2017.

Nel merito dell'incarico attribuito a questo Dipartimento, la parte ha prodotto al momento la documentazione di autovalutazione, redatta sulle linee delle griglie relative alla sez. 1 e 2D per centri diurni disabili.

Tale documentazione, veniva esaminata in detta fase ispettiva, rilevando comunque la necessità di approfondirne alcuni item di applicazione in criteri di fase, con riserva di ulteriore integrazione della parte e/o anche su richiesta dei verbalizzanti.

La stessa è stata fornita in formato cartaceo e informatico, come richiesto dalla citate note Regionali.

Si ribadisce che è stata avviata già in sede un esame di confronto tra item di Plan e già avviata prima fase applicativa in Do con riguardo esplicito verso aspetti di funzionalità organizzative e di gestione relative a prestazioni complesse di fasi cliniche di deficit psico-organico di soggetti disabili il cui rilievo di percorso avviato risulta a fasi descritti in manuale”.

In sintesi il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari con verbale ispettivo n. 26/AS/M/2022, si riservava di richiedere alla Struttura successivi approfondimenti e integrazioni documentali in merito a specifici item delle griglie di autovalutazione (Fase PLAN).

Con pec del 20/07/2026 acquisita al protocollo al n. 0436448/2026 del 20/07/2026 il Suap del Comune di Tricase trasmetteva pratica n. Trasmissione pratica n. 04715560753-17072026- 1418 - SUAP 3842 - 04715560753 Benessere Sanità e Territorio srl allegando la seguente documentazione:

- Istanza in carta libera di autorizzazione al trasferimento definitivo del Centro Diurno per soggetti non Autosufficienti “Giovanni Paolo II” presso la nuova sede sita in Tricase – Provincia di Lecce - in via Paolo Emilio Imbriani, SNC, p. S1-T-1-2 CAP 73039, in base all’art. 28 comma 2 della Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i..
- Progetto di cui al p.d.c. n° 4/suap del 12/11/2024 e successiva variante in corso d’opera per la realizzazione di un centro diurno art. 6 r.r. ° 7/2010 (ex art. 60 ter);
- Organigramma del personale reso in autocertificazione;
- Dichiarazione del 30/06/2026 sostitutiva di atto di notorietà del responsabile sanitario, Dott. Martella Pasquale nonché dichiarazione di accettazione dell’incarico e dell’inesistenza di motivi di incompatibilità;
- Atto di autorizzazione al funzionamento n. 1 del 2016;
- atto Dirigenziale della Regione Puglia (Sezione Politiche di Benessere Sociale) di iscrizione nel Registro Regionale delle strutture destinate ai disabili (Codice CFRA: 082/DIR/2016/00028).
- Atto di compravendita del 24/11/2022 (Registrato a Lecce il 25/11/2022);
- Visura Camerale ordinaria della società BE.S.T. S.r.l.

Con nota prot. 514751/2026 del 04/09/2026 questa Sezione rilevato che dalla documentazione trasmessa tramite SUAP non risulta allegata un’esplicita ed incondizionata attestazione comunale di conformità urbanistica ed edilizia inerente ai Permessi di Costruire citati in atti (PDC n. 4/SUAP/2024 e variante n. 1/SUAP/2025) invitava il Comune di Tricase (SUAP/Settore Urbanistica) a trasmettere formale ed incondizionata attestazione di conformità dell’immobile alla normativa urbanistica ed edilizia in relazione ai titoli abilitativi rilasciati .

Con pec del 07/09/2026 (protocollo interno 0524002/2026 del 07/09/2026) il Settore 5 – urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Tricase comunicava “1. che l’immobile sito nel Comune di Tricase alla via Paolo Emilio Imbriani s.n.c., interessato dal trasferimento definitivo del Centro Diurno per soggetti non autosufficienti denominato “Giovanni Paolo II”,

è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, in relazione alle opere assentite con Permesso di Costruire n. 4/SUAP/2024 e successiva variante n. 1/SUAP/2025;2. che, in relazione alla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) presentata per il medesimo immobile in data 18.06.2026, prot. n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0103864/18-06-2026, sono stati verificati i relativi adempimenti economici e formali e che la relativa pratica risulta perfezionata;3. che la presente costituisce formale ed incondizionata attestazione comunale di conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile, nonché conferma del perfezionamento della pratica di agibilità (SCA), ai fini espressamente richiesti dalla Regione Puglia con nota prot. n. 0514751/2026 del 04/09/2026.”

Tanto premesso, si propone

Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità in relazione all’istanza presentata dalla Benessere sanità e territorio srl (P.IVA 04715560753) per l’autorizzazione alla realizzazione per **trasferimento** dalla sede sita nel Comune di Tricase alla via A. Valsalva n. 39 alla sede sita

in Tricase alla via Paolo Emilio Imbriani, SNC, (CAP 73039), del centro diurno per soggetti non autosufficienti, con dotazione di n. 30 posti, denominato *“Giovanni Paolo II”*

con la precisazione che:

I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Benessere sanità e territorio srl e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;

III. La Benessere sanità e territorio srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata alla scrivente Sezione ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dal RR 4 del 2019 per centro diurno non autosufficienti;

IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Tricase, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della Benessere sanità e territorio srl alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.

V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di centro diurno non autosufficienti si rinvia all' art 6.2 e 7.4 del R.R. n. 4/2019;

VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

☐ diretto

☐ indiretto

☒ neutro

☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità in relazione all'istanza presentata dalla Benessere sanità e territorio srl (P.IVA 04715560753) per l'autorizzazione alla realizzazione per **trasferimento** dalla sede sita nel Comune di Tricase alla via A. Valsalva n. 39 alla sede sita in Tricase alla via Paolo Emilio Imbriani, SNC, (CAP 73039), del centro diurno per soggetti non autosufficienti con dotazione di n. 30 posti, denominato "*Giovanni Paolo II*"

con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Benessere sanità e territorio srl e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. La Benessere sanità e territorio srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata alla scrivente Sezione ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dal RR 4 del 2019 per centro diurno non autosufficienti;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Tricase, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della Benessere sanità e territorio srl alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di centro diurno non autosufficienti si rinvia all' art 6.2 e 7.4 del R.R. n. 4/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

di notificare il presente provvedimento:

- alla Benessere sanità e territorio srl (best2015@pec.it) ;
- Al Direttore generale della Asl Le (direzione.generale@pec.asl.lecce.it);
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce;
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Bari
- Al Comune di Tricase;

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);

- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00151

Sottoscrittori Proposta:

• EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo